

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MIRONE	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 12/03/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 29.07.2019, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio chiede la restituzione della somma di € 944,19 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 29.12.2014 ed estinto anticipatamente nel 2019, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 30.480,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 254,00 ciascuna.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: che il contratto conterrebbe l'indicazione dei costi up-front e dei costi recurring. Con riguardo a questi ultimi, le condizioni contrattuali, conosciute e accettate dal cliente, conterrebbero altresì i criteri di rimborso degli oneri non maturati nel caso di estinzione anticipata del contratto (pag. 3 del contratto e art. 8 delle Condizioni generali).

Tali criteri, con riguardo agli oneri considerati retrocedibili, sono stati applicati in sede di conteggio estintivo. Inoltre l'intermediario afferma che a causa di un errore di calcolo la somma stornata in sede di conteggio estintivo sarebbe maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta (euro 612,99 anziché euro 574,42).

Per quanto attiene alle Commissioni di gestione (D), essendo queste recurring, sono state retrocessi secondo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali. Tali oneri commissionali sono diretti a remunerare attività che maturano nel corso della vita del contratto. Quanto alle voci Commissioni di attivazione (C) e Commissione rete esterna (F) queste sono



considerate up-front poiché le attività da queste remunerate attengono alla fase di prodromica di stipula del contratto. Analoghe considerazione valgono per le Spese di istruttoria/notifica (E) e per le Imposte e tasse. Con specifico riguardo alla Commissione rete esterna (F), l'intermediario sottolinea che tale onere è stato già integralmente sostenuto in favore dell'intermediario del credito intervenuto nella fase di stipula del contratto. Da ultimo eccepisce la non rimborsabilità delle spese legali. In conclusione, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

1) “commissioni di attivazione”, di cui alla lett. C delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 191,66.

2) “commissioni intermediario del credito”, di cui alla lett. F delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 401,16.

Questo Collegio conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

1) “commissioni finanziatore”, di cui alla lett. D delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 624,43, di cui € 612,99 già rimborsate dall’intermediario.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 604,26, al netto dei rimborsi già effettuati dall’intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 604,26.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6416 del 07 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
AURELIO MIRONE